

Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca (D.R. n. 639 del 26.05.2010)

Art.1 (ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca ("Dottorati") dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara ("Ateneo"), le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della L 210/1998 e del DM 224/1999.
2. I Dottorati afferiscono a un limitato numero di aree ad ampio spettro culturale, che si identificano con le Sezioni della Scuola Superiore "G. d'Annunzio" School of Advanced Studies ("Scuola"), struttura dell'Ateneo finalizzata alla gestione delle risorse dell'Ateneo dirette alle attività di alta formazione per la ricerca e lo sviluppo.

Art.2 (istituzione e rinnovo dei Dottorati)

1. Il Senato Accademico, tenuto conto della relazione della Scuola e nell'ambito della programmazione di Ateneo, propone annualmente al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione alla Scuola delle risorse necessarie per l'istituzione di nuovi Dottorati e per il rinnovo di quelli esistenti, per i programmi di internazionalizzazione dei Dottorati, nonché per l'adesione a Dottorati con sede amministrativa presso altro Ateneo.
2. La Scuola determina il numero dei posti disponibili e la ripartizione delle borse finanziate dall'Ateneo, tenendo conto:
 - a) di specifiche quote, determinate preliminarmente di anno in anno, da destinare ai Dottorati di Ateneo a valenza strategica; ai bandi riservati ai laureati in Università estere, di cui al successivo Art.9; ai Dottorati che partecipano a Scuole di Dottorato nazionali, con particolare attenzione se con sede nell'Ateneo; ai Dottorati che partecipano, anche limitatamente a specifici curricula, a reti o Scuole di Dottorato internazionali, con particolare attenzione se con sede nell'Ateneo; alle adesioni a Dottorati internazionali;
 - a) del numero delle borse complessivamente attive nell'a.a. in corso, in ciascuna Sezione e in ciascun singolo Dottorato e/o Dipartimento proponente, con particolare attenzione al numero delle borse finanziate da terzi;
 - c) del grado di aggregazione dei Dottorati afferenti alla Sezione e del loro grado di interdisciplinarietà;
 - d) della produzione scientifica di eccellenza, della capacità di accedere a progetti di ricerca nazionali e internazionali e dell'attività di valorizzazione applicativa dei professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo componenti i Collegi dei Dottorati, nell'ultimo triennio;
 - e) del grado di internazionalizzazione, intesa come presenza di studenti stranieri, nonché della produzione scientifica dei dottorandi di ciascun singolo Dottorato e/o Dipartimento proponente, nell'ultimo triennio;
3. Il Rettore istituisce (o rinnova, nei casi di precedente istituzione) i Dottorati con sede amministrativa nell'Ateneo, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base delle proposte dei Dipartimenti o Centri interdipartimentali interessati e della Scuola, che analizza le esigenze e le richieste delle Sezioni, attribuendo le risorse a ciascun Dottorato. E' richiesta verifica da parte del Nucleo di Valutazione della sussistenza (o permanenza) dei requisiti di idoneità di cui al successivo comma 4 e delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano la coerenza del corso con la programmazione formativa e la disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'attivazione. Il decreto di istituzione dei corsi è trasmesso dal Rettore al Ministero competente per l'università che ne cura la diffusione.
4. Sono requisiti di idoneità:
 - a) la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso;

- b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
 - c) la previsione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un collegio di docenti e tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;
 - d) la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
 - e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
 - f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all'articolo 4, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.
5. Le tematiche scientifiche e le denominazioni dei Dottorati devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un'aggregazione di più settori.
 6. I Dottorati hanno durata triennale, salvo deroga nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali.
 7. L'anno accademico del Dottorato ha inizio il 1° gennaio.
 8. La proposta di istituzione/rinnovo di un Dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo è fatta da un gruppo sufficientemente ampio di docenti, che costituisce il Collegio dei docenti ("Collegio") ed è deliberata da un Dipartimento o Centro interdipartimentale ("Dipartimento proponente"), che garantisce la piena disponibilità delle strutture tecniche, scientifiche e amministrative, eventualmente in concorso con altri Dipartimenti o Centri interdipartimentali ("Dipartimenti concorrenti"). Il singolo Dipartimento può proporre un solo Dottorato, salvo eventuale deroga per i Dipartimenti inter-Facoltà.
 9. I Dottorati, inoltre:
 - a) possono prevedere specifici curricula, anche svolti in co-tutela con Atenei stranieri per il conseguimento del doppio titolo o del titolo congiunto oppure in convenzione con imprese ("curricula vincolati"), anche utilizzando gli incentivi per il finanziamento di borse di Dottorato, di cui all'art. 14 del DM 593/2000; nel caso di piccole e medie imprese e imprese artigiane, il programma di studio può essere concordato tra l'Ateneo e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'art.5 della L 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) possono partecipare a Scuole di Dottorato, nazionali e internazionali;
 - c) possono essere istituiti in consorzio con altre Università, anche straniere, con sede amministrativa presso l'Ateneo o altra Università;
 - d) possono essere istituiti mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che conferiscono idonee risorse umane e strumentali.
 - e) possono prevedere borse di studio vincolate a specifici temi, se finanziate/cofinanziate da enti esterni o dai Dipartimenti.
 10. La proposta di istituzione/rinnovo di un Dottorato deve contenere:
 - a) la denominazione del Dottorato; la sua eventuale articolazione in curricula; la eventuale partecipazione (anche di singoli curricula) a reti nazionali e internazionali; l'indicazione della Sezione di afferenza;
 - b) l'indicazione del Dipartimento proponente e di eventuali Dipartimenti concorrenti, Atenei consorziati e imprese convenzionate;
 - c) la durata di ogni ciclo di corso;
 - d) il numero dei posti, non inferiore a tre;

- e) il numero dei posti soprannumerari senza borsa riservati ai cittadini extracomunitari, nonché ai titolari da assegni di ricerca o di contratti di studio e/o ricerca a qualunque titolo erogati;
 - f) il numero delle borse, tra quelle richieste all'Ateneo e quelle finanziate dai Dipartimenti, da altri Atenei e da soggetti pubblici o privati esterni, non inferiore a tre (e, indicativamente, alla metà dei posti);
 - g) le modalità della prova di ammissione (specificando se diverse per i candidati stranieri extracomunitari), con indicazione di data, ora e sede dell'esame, se orale e/o scritto;
 - f) gli obiettivi formativi e i programmi del corso, specificando la distribuzione dei 180 CFU nelle categorie previste (lezioni frontali, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, workshop, partecipazione a congressi e scuole, etc);
 - i) i nominativi del Coordinatore e dei componenti del Collegio, nonché dei responsabili degli eventuali curricula, con l'elenco dei lavori pubblicati nell'ultimo quinquennio e l'indicazione della loro esperienza nel coordinamento della ricerca nell'ultimo triennio;
 - j) l'elenco delle strutture e delle apparecchiature utilizzabili, nonché delle risorse finanziarie a disposizione; la descrizione dei percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca;
 - k) le convenzioni/collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative; l) la descrizione dei sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di idoneità del corso, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi (anche in relazione agli sbocchi professionali) e al livello di formazione dei dottorandi.
11. Il Rettore inoltre decreta, su proposta della Scuola, l'adesione a Dottorato istituito presso altro Ateneo. La proposta di adesione deve contenere:
- a) l'indicazione della Sezione di afferenza;
 - b) la denominazione del Dottorato;
 - c) l'indicazione del responsabile locale e del Dipartimento che propone l'adesione;
 - d) la durata di ogni ciclo di corso;
 - e) gli obiettivi formativi e i programmi del corso;
 - f) l'apporto dell'Ateneo nel contesto didattico-organizzativo e finanziario del Dottorato e il numero delle borse eventualmente richieste alla Scuola;
 - g) l'indicazione dei docenti dell'Ateneo che si propongono quali membri del Collegio dei docenti, con l'elenco dei lavori pubblicati nell'ultimo quinquennio e l'indicazione della loro esperienza nel coordinamento della ricerca nell'ultimo triennio.

Art.3 (valutazione dei Dottorati)

1. La valutazione dei requisiti di idoneità é effettuata dal nucleo di valutazione al momento dell'istituzione, nonché con periodicità costante fissata dagli organi di governo dell'ateneo. Il Rettore invia al Ministero una relazione annuale del nucleo di valutazione sui risultati dell'attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del senato accademico alla relazione stessa.
2. La Scuola presenta annualmente al Senato Accademico una relazione contenente specifica sezione dedicata ai Dottorati, con eventuali proposte di soppressione.

Art.4 (Collegio dei docenti)

1. Il Collegio é composto da un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso, anche appartenenti a sedi diverse. I professori e ricercatori dell'Ateneo componenti il Collegio devono essere in numero non inferiore al numero dei posti (con e senza borsa) previsti nel Dottorato stesso e non superiore al doppio e non possono fare parte di altri

Collegi dell'Ateneo, ad esclusione di quelli degli eventuali Dottorati di Ateneo a valenza strategica. Del Collegio possono fare parte studiosi anche esterni all'università, di elevato profilo scientifico, purché in numero inferiore alla metà dei componenti. Il Collegio é designato dal Dipartimento proponente all'atto della proposta di istituzione/rinnovo del Dottorato e ha validità triennale, con possibilità di riconferma; successive variazioni sono deliberate dal Collegio stesso e vanno comunicate tempestivamente alla Scuola. Il Collegio definisce e organizza l'attività didattica e scientifica del Dottorato, adempiendo a tutti gli obblighi richiamati successivamente.

2. Il Coordinatore del Collegio é un professore di I fascia a tempo pieno dell'Ateneo, chiamato a dirigere, per capacità, esperienza e competenza disciplinare, il Dottorato. Il Coordinatore é designato dal Dipartimento proponente all'atto della proposta di istituzione/rinnovo del Dottorato e il suo mandato ha durata triennale con possibilità di riconferma; nel caso di dimissioni o sopravvenute incompatibilità, il Dipartimento proponente deve immediatamente designare il nuovo Coordinatore, il cui nominativo va comunicato alla Scuola. Il Coordinatore del Collegio:
 - a) convoca e presiede il Collegio;
 - b) espleta le funzioni per cui gli venga data delega da parte del Collegio;
 - c) autorizza i dottorandi a effettuare prestazioni di lavoro, coerenti con gli obiettivi del Dottorato;
 - d) autorizza i dottorandi a recarsi fuori sede, anche all'estero, in coerenza con gli obiettivi del Dottorato;
 - e) autorizza l'eventuale impiego dei dottorandi in una limitata attività didattica, coerente con gli obiettivi del Dottorato;
 - f) autorizza la sospensione dai corsi ai dottorandi per maternità, paternità e malattia;
 - g) comunica alla Scuola la data di inizio delle attività del primo anno del Dottorato;
 - h) organizza l'esame finale, trasmettendo al Dipartimento proponente le tesi da inviare ai componenti della Commissione giudicatrice e agli altri soggetti di cui al comma 5 del successivo art.13.

Art. 5 (Sezioni a Scuola)

1. La Sezione, costituita secondo le modalità riportate nel Regolamento della Scuola:
 - a) approva e promuove gli obiettivi formativi di ciascun Dottorato, attribuendone le risorse;
 - b) si esprime in merito ai Dottorati della Sezione da istituire/rinnovare ogni anno;
 - a) promuove la razionalizzazione e la riagggregazione dei Dottorati esistenti, anche individuando specifici meccanismi di incentivazione;
 - a) organizza seminari di formazione e corsi di approfondimento su tematiche comuni ai Dottorati afferenti alla Sezione stessa;
 - b) presenta alla Scuola un piano pluriennale per lo sviluppo della Sezione, anche in vista dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo.
2. Il Coordinatore della Sezione è un professore di I fascia a tempo pieno dell'Ateneo, chiamato a dirigere, per capacità ed esperienza, la Sezione della Scuola, secondo le modalità riportate nel Regolamento della Scuola. Il Coordinatore della Sezione:
 - a) partecipa al Consiglio della Scuola;
 - b) convoca e presiede le riunioni della Sezione;
 - c) dispone del fondo a disposizione della Scuola per il funzionamento dei Dottorati, di cui al comma 1 dell'Art.6;
 - d)** autorizza, su richiesta dei Collegi e sentito il Consiglio della Scuola, i contratti e le convenzioni con le Università straniere e con gli enti che svolgono specifica e qualificata attività di ricerca, per la mobilità degli studenti;

3. Il Consiglio della Scuola, costituito secondo le modalità riportate nel Regolamento della stessa:
 - a) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e materiali messe annualmente a disposizione della Scuola da parte degli Organi Accademici;
 - b) analizza le esigenze e le richieste delle Sezioni e ne verifica la coerenza con i programmi e con gli obiettivi;
 - c) promuove e incentiva la partecipazione dei Dottorati a reti di Dottorato, nazionali e internazionali;
 - d) garantisce la qualità dei Dottorati, avvalendosi, per la valutazione ed il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche di revisori anonimi ed enti di accreditamento e/o certificazione;
 - e) predispose, sulla base dei piani pluriennali proposti dalle Sezioni, le iniziative per lo sviluppo della Scuola da presentare agli Organi Accademici, anche in vista dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo;
 - f) propone annualmente ai Consigli di Facoltà l'impegno dei docenti nei Dottorati, ai fini dell'assolvimento dei compiti didattici ed organizzativi.

Art. 6 (fondo per il funzionamento dei Dottorati)

1. Il Senato Accademico propone annualmente al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione alla Scuola di risorse per il funzionamento dei Dottorati. Il fondo viene ripartito tra le Sezioni, anche tenendo conto del numero dei dottorandi e dei titolari di borse di post-dottorato dei Dottorati afferenti a ciascuna di esse e trasferito al Dipartimento di afferenza del Coordinatore della Sezione e/o del singolo Dottorato. Il fondo è utilizzato per fare fronte alle spese per:
 - a) l'organizzazione di seminari e conferenze su temi attinenti il programma della Sezione, incluse mobilità e indennità di missione dei docenti esterni, nonché di corsi di lingua inglese;
 - b) la mobilità dei dottorandi, finalizzata alla partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari attinenti al programma della Sezione e dei Dottorati afferenti e relative a iscrizioni, viaggio, vitto e pernottamento in alberghi di categoria non superiore alla II, limitatamente a periodi non superiori a dieci giorni. Le richieste sono rivolte al Coordinatore della Sezione, previa approvazione del Coordinatore del Collegio.
2. Il Dipartimento proponente può assegnare risorse aggiuntive per il funzionamento del Dottorato.

Art. 7 (accesso al Dottorato)

1. Possono accedere al Dottorato, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea ante DM 509/1999 o di laurea specialistica/magistrale, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, dichiarato equipollente ai fini dell'ammissione dal Collegio del Dottorato al quale intendono concorrere. Possono inoltre accedere a un Dottorato anche dottorandi, che, se idonei, possono fruire di borsa di studio solamente se in precedenza non ne fruivano. Possono infine accedere a un Dottorato anche dottori di ricerca, purché il Dottorato sia caratterizzato da obiettivi formativi sostanzialmente diversi da quelli del precedente: il dottore di ricerca, se idoneo, non può fruire di borsa di studio, anche se in precedenza non ne fruiva.
2. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico, definisce i contributi per l'accesso e la frequenza al Dottorato. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Ateneo sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.
3. Il bando di concorso per l'ammissione é emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la tempestiva comunicazione al Ministero per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici. Il bando di concorso indica:

- a) la denominazione del Dottorato, della Sezione di afferenza e degli eventuali curricula;
- b) il nominativo del Coordinatore del Collegio e dei responsabili degli eventuali curricula;
- c) la denominazione del Dipartimento proponente e di eventuali Dipartimenti concorrenti, sedi consorziate ed enti convenzionati;
- d) la durata del Dottorato;
- e) il numero complessivo dei laureati da ammettere;
- f) il numero e l'ammontare delle borse da conferire, con l'indicazione degli eventuali enti finanziatori esterni all'Ateneo, specificando il numero di borse riservato agli eventuali curricula; l'ammontare delle indennità di mobilità;
- g) i contributi a carico dei dottorandi, la disciplina degli esoneri e la copertura assicurativa;
- h) i requisiti di ammissione; il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- i) i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici;
- j) le modalità dell'esame di ammissione (nel caso di esame o colloquio, va indicata anche data, ora e luogo del suo svolgimento, nonché gli argomenti oggetto dell'esame, anche distinti per gli eventuali curricula); i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa; k) le modalità per l'iscrizione;
- l) gli obblighi e i diritti dei dottorandi
- m) le modalità di conseguimento del titolo;
- n) le modalità del trattamento dei dati personali.

Art. 8 (prova di ammissione al Dottorato)

1. Il Rettore, su proposta della Scuola e sentito il Collegio, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati; la Commissione é composta da tre professori e ricercatori universitari di ruolo specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso; nel caso di Dottorati articolati in più curricula, la commissione può essere integrata con un numero di componenti non superiore al doppio dei curricula; possono essere aggiunti non più di due esperti scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, che sono obbligatori qualora si realizzino le condizioni di cui all'Art.2 comma 9. In caso di impedimento di uno o più membri della Commissione, successivamente alla nomina, si provvede alla sostituzione con decreto rettorale urgente, su proposta del Direttore della Scuola. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
2. La prova di ammissione, nel rispetto dei principi di trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa, nonché di predeterminazione dei criteri di valutazione, si svolge attraverso esame scritto e/o un colloquio, su settori specificatamente indicati nel bando. Il Collegio del singolo Dottorato sceglie la specifica modalità dell'esame di ammissione, che deve essere la stessa per tutti gli eventuali curricula del Dottorato stesso. Le prove di ammissione possono essere svolte, oltre che in lingua italiana, in lingua inglese, a meno che il Collegio indichi la lingua italiana come unica lingua delle prove di ammissione. Qualora uno specifico Dottorato sia articolato in curricula, il candidato deve indicare nella domanda il curriculum (e uno solo) per il quale intende concorrere. Verrà generata una graduatoria unica per l'intero dottorato. Nel caso un Dottorato preveda borse di studio vincolate a specifici temi, la Commissione giudicatrice genererà, accanto alla graduatoria di Dottorato, graduatorie distinte per ogni tema vincolato, a seguito di specifiche prove suppletive, a cui accedono solamente i candidati risultati idonei al Dottorato e che ne abbiano fatto esplicita richiesta

- alla Commissione giudicatrice. Il bando può prevedere che, nella selezione dei candidati residenti all'estero, di cui all'Art. 9, le Commissioni operino soltanto sulla base dei titoli presentati.
3. Le prove di ammissione si concludono inderogabilmente entro il 15 novembre di ogni anno. I Dottorati che non concludono entro il termine indicato le procedure di selezione hanno inizio con l'a.a. successivo.
 4. La prova di ammissione si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 30/50. La Commissione giudicatrice redige apposito verbale, indicando i criteri di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito, nonché le graduatorie degli eventuali temi vincolati. Qualora, secondo l'ordine della graduatoria, residuino borse di studio in uno specifico tema vincolato, queste non vengono assegnate. Le graduatorie definitive sono rese pubbliche mediante affissione all'albo del Dipartimento proponente e inserimento nel sito Internet di Ateneo.
 5. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione entro il 10 dicembre successivo. La mancata regolarizzazione dell'iscrizione entro il termine sopra indicato implica automatica rinuncia al posto. I posti vacanti sono assegnati ai candidati che seguono nella graduatoria generale di merito, previa comunicazione agli interessati.
 6. Il numero minimo di ammessi al singolo Dottorato non può essere inferiore a tre. Sono ammessi al Dottorato in soprannumero, purché idonei nel concorso di ammissione:
 - a) i titolari di assegni di collaborazione ad attività di ricerca o di contratti di studio e/o ricerca assimilabili all'assegno a qualsiasi titolo conferiti;
 - b) i laureati provenienti da Atenei stranieri, in possesso di una borsa di studio assegnata dal Ministero degli Affari Esteri o dal Governo del Paese di provenienza o da Organismi internazionali;
 - c) i vincitori di borsa di studio nel concorso di ammissione riservato di cui al successivo art.9.
 7. Il Coordinatore del Collegio comunica alla Scuola, entro il 10 gennaio di ogni anno, l'inizio delle attività, nonché, entro il 1° marzo successivo, il/i nominativo/i del/i tutore/i per ogni singolo dottorando. L'elenco di dottorandi e tutori sarà resa pubblica sul sito web della Scuola.

Art. 9 (bandi riservati a laureati stranieri)

1. Per ogni specifico Dottorato è possibile mettere a bando posti in soprannumero, riservati a cittadini extra-comunitari provenienti da Università estere e che godano di borse di studio rilasciate dal governo italiano, dal Governo del paese di provenienza o da Organismi internazionali.
2. La Scuola e/o i singoli Dipartimenti possono finanziare borse di Dottorato riservate ai posti in soprannumero, anche aumentate fino al 50% rispetto alle borse ordinarie.
3. Le modalità della prova di ammissione prevedono la valutazione dei titoli, consistenti nel CV, nel "diploma supplement" del titolo/i di studio (o, in assenza, dell'elenco degli esami sostenuti) con relativa votazione e in due lettere di presentazione sottoscritte da docenti non afferenti all'Ateneo o da esperti della materia, nonché, a discrezione del Collegio, in ogni altra informazione ritenuta necessaria.
4. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, il punteggio attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La prova di ammissione si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 30/50.
5. Ai candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria è inviata comunicazione, con l'indicazione dei termini e delle modalità di iscrizione. I posti vacanti sono assegnati ai candidati che seguono nella graduatoria generale di merito, previa comunicazione agli interessati.

Art.10 (borse di dottorato)

1. Il Consiglio di amministrazione fissa il limite di reddito personale complessivo lordo annuo per poter usufruire delle borse.
2. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n.315, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare il DM 18 giugno 2008. Gli oneri per il finanziamento delle borse possono essere coperti dall'Ateneo anche mediante convenzione con soggetti esterni, da stipulare in data antecedente alla scadenza del bando.
3. La durata dell'erogazione della borsa è pari all'intera durata dei corsi. Le borse sono erogate in rate mensili posticipate di pari importo; la corresponsione della prima rata viene erogata previa dichiarazione di regolare inizio della frequenza rilasciata dal Coordinatore del Collegio.
4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria.
5. Il dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa e rinunciare al Dottorato oppure, previa autorizzazione del Collegio, proseguire il corso senza decadere dal Dottorato stesso: in questo caso, deve versare all'Ateneo la tassa di iscrizione per i dottorandi senza borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa è da intendere per tutta la durata residua del dottorato. Il dottorando titolare di borsa di studio che consegue una valutazione negativa da parte del Collegio, anche in corso d'anno, decade immediatamente dal Dottorato, con perdita contestuale della borsa stessa. Il dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di reddito personale, deve restituire le rate della borsa di studio percepite nell'anno di riferimento e versare all'Ateneo la tassa di iscrizione per i dottorandi senza borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa è da intendere per tutta la durata residua del dottorato. La parte residua della borsa, qualora pari o superiore a dodici mesi, può essere attribuita, su delibera della Scuola e previa autorizzazione del Collegio, al primo dottorando non borsista nell'ordine della graduatoria del dottorato stesso.
6. Ai dottorandi titolari di borsa è corrisposta un'indennità di mobilità in proporzione ed in relazione ai periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca, in misura non inferiore al 50% dell'importo delle borse. Tali periodi, che non possono comunque essere superiori a 18 mesi complessivi nel triennio né inferiori a 30 giorni continuativi, devono essere preventivamente autorizzati dal Coordinatore del corso di dottorato, il quale sottoscrive il modulo di autorizzazione che dovrà essere consegnato all'Ufficio della Scuola Superiore prima della partenza, insieme alla richiesta di maggiorazione della borsa di studio sottoscritti dal dottorando.
L'indennità di mobilità viene erogata con pagamento mensile posticipato, previa presentazione di certificazione dell'istituzione estera attestante l'inizio dell'attività. L'ultima mensilità sarà erogata previa presentazione della certificazione dell'istituzione estera attestante la fine dell'attività, e alla verifica da parte della Scuola Superiore della completezza della documentazione prodotta.
I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennità di mobilità, a carico dei Dipartimenti proponente/ concorrenti o di soggetti terzi convenzionati. Le indennità di mobilità, ove erogate, non concorrono alla determinazione del limite reddituale di cui al precedente comma 1.
Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla data d'inizio dei corsi stessi, l'importo della borsa può essere elevato in misura non superiore al 50%, a carico della Scuola, dei Dipartimenti proponente/ concorrenti o di soggetti terzi convenzionati.

Art.11 (obblighi e diritti dei dottorandi)

1. Il dottorando è uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione del III livello, comprensivo di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. Il dottorando deve maturare nel triennio 180 CFU, distribuiti come previsto dal piano di studi predisposto da ogni Dottorato, compresi obbligatoriamente 12 crediti specifici attestanti la conoscenza della lingua inglese. Al dottorando è garantita la possibilità di svolgere un percorso formativo e di ricerca personalizzato, previa accordo con il Coordinatore del Collegio.
2. Il dottorando ha l'obbligo di partecipare alle attività di ricerca del Dottorato e, in particolare, ai seminari di formazione e corsi di approfondimento su tematiche comuni organizzati dalla Sezione di afferenza.
3. Il dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad altro Dottorato, Corso di studio o Corso di specializzazione, in Italia o all'Estero, nè può avere impegni professionali o lavorativi, a meno che questi gli permettano di garantire la presenza e la partecipazione alle attività del Dottorato nella misura richiesta; il dottorando iscritto su posto non ricoperto da borsa può usufruire di borse finanziate da terzi, su argomenti attinenti il tema del dottorato. Il Collegio valuta che tutte le condizioni di cui sopra siano soddisfatte e, in caso negativo, propone la decadenza dal Dottorato, con perdita e restituzione della borsa relativa all'anno in corso, ove concessa.
4. Ai dottorandi possono essere attribuiti limitati compiti didattici sussidiari o integrativi (quale seminari, esercitazioni, assistenza di laboratorio e tutorato, comunque con esclusione di corsi ufficiali), purché non retribuiti e fino a un massimo 5 CFU annui, che non devono in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca, e comunque previa autorizzazione del Coordinatore del Collegio.
5. La Scuola promuove lo svolgimento di periodi di formazione/stage del dottorando presso altri Atenei e Istituti di ricerca, italiani e stranieri, in coerenza con gli obiettivi del Dottorato e previa autorizzazione del Coordinatore del Collegio.
6. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione sulle attività di ricerca svolte. È prevista l'esclusione dal Dottorato in caso di giudizio negativo del Collegio, in rapporto alla qualità dei risultati dell'attività di ricerca, alla assiduità nello svolgimento della suddetta attività o all'evenienza di prestazioni di lavoro che non abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione del Coordinatore del Collegio. Il Collegio dispone, entro il 31 ottobre di ogni anno, il passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale. La valutazione negativa da parte del Collegio comporta la decadenza dal Dottorato.
7. È prevista la sospensione del Dottorato nei casi di maternità, paternità e malattia, autorizzati dal Coordinatore del Collegio. I periodi di sospensione devono essere recuperati con le modalità stabilite dal Collegio. In caso di sospensione di durata superiore a trenta-giorni, non può essere erogata la borsa di studio.
8. I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al DPCM 30 aprile 1997, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997, e sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art.12 (conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca)

1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione di una tesi, sulla quale la Commissione formula un articolato giudizio, anche tenendo conto dei giudizi espressi dal Collegio. L'esame finale può essere ripetuto una sola volta nella sessione immediatamente successiva.

La tesi, firmata dal Coordinatore del Collegio e dal tutore-relatore, può essere redatta anche in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio.

2. Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo se in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento, che includono, in particolare:
 - a) la maturazione di 180 CFU distribuiti come previsto dal piano di studi, compresi obbligatoriamente 12 crediti specifici attestanti la conoscenza della lingua inglese;
 - b) il giudizio del Collegio dei Docenti, che riguarda la congruità e qualità della tesi e della produzione scientifica complessiva del dottorando; la congruità ed efficacia di eventuali periodi di studio e ricerca all'estero e/o stage presso soggetti pubblici e privati; l'attestazione della conoscenza della lingua inglese, certificata da autorità linguistica riconosciuta. Coerentemente con il giudizio espresso, il Collegio può ammettere il dottorando a sostenere l'esame finale, oppure concedere un anno di proroga per il completamento della tesi, oppure ancora dichiarare il dottorando decaduto dal Dottorato.
3. Il Collegio comunica alla Scuola entro il 20 dicembre di ogni anno l'elenco dei dottorandi ammessi alla prova finale.
4. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, sentito il Collegio, entro il 31 gennaio di ogni anno ed è composta da tre professori e ricercatori di ruolo specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso, di cui almeno due non devono essere componenti del Collegio né appartenere a Università partecipanti al Dottorato. La Commissione comprende almeno un professore di I fascia, che la presiede, e può essere integrata con non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere e, nel caso di Dottorati articolati in più curricula, con un numero di componenti non superiore al numero dei curricula, di cui almeno i due terzi non devono essere componenti del Collegio né appartenere a Università partecipanti al Dottorato. In caso di impedimento, successivo alla nomina, di uno o più membri della Commissione, si provvede alla sostituzione con decreto rettorale urgente, su proposta del Direttore della Scuola. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
5. I dottorandi sono tenuti a consegnare al Coordinatore del Collegio copie della tesi, nonché in formato elettronico, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'esame finale dalla Commissione giudicatrice. Il Coordinatore provvede, tramite la Segreteria del Dipartimento proponente, ad inoltrare copie della tesi a ciascun componente della Commissione giudicatrice e, successivamente al rilascio del titolo, due copie su supporto elettronico (CD o DVD) alla Scuola, per il loro deposito nelle Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze. Inoltre, il dottorando è tenuto a presentare alla Scuola un riassunto breve (*abstract*) della tesi stessa in formato elettronico, redatto in italiano e inglese, per l'inserimento nel sito web della Scuola. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio, può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati, fino ad un massimo di 12 mesi.
6. La Scuola definisce le modalità e i tempi dei lavori delle Commissioni, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro il 30 aprile di ogni anno. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti. La Scuola assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
7. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Il diploma originale è rilasciato a fronte del versamento di un contributo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

8. Nella cerimonia pubblica di consegna dei titoli di dottore di ricerca, la Scuola provvede a rendere note le forme di collaborazione con enti pubblici e privati esterni, nonché la rilevanza dei risultati scientifici conseguiti nelle ricerche.
9. La certificazione aggiuntiva di *Doctor Europaeus* potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera del Collegio, quando sussistano le seguenti quattro condizioni:
 - a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due *referee*, nominati dal Collegio, appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi Paesi dell'U.E. Le relazioni dei *referee* saranno allegare al verbale dell'esame finale per il candidato;
 - b) presenza nella Commissione di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria straniera dell'U.E.;
 - c) parte della discussione dovrà essere sostenuta in una delle lingue ufficiali dell'U.E.;
 - d) la tesi deve essere il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca svolto all'estero della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell'U.E.

Art.13 (disposizioni transitorie e finali)

1. A partire dall'anno 2009, i Dottorati, che non afferiscano a una Sezione della Scuola, non potranno beneficiare di borse a carico dell'Ateneo. I Dottorati organizzati al di fuori di una Sezione sono disciplinati dalle disposizioni di cui al presente Regolamento, in quanto applicabili.
2. Entro l'anno 2008, la Scuola provvede a istituire specifiche e idonee forme di pubblicità dell'offerta formativa dei Dottorati, anche tramite la predisposizione di pagine web. Per agevolare la presentazione delle proposte di istituzione di Dottorati, delle domande per le prove di ammissione e finali e di iscrizione, la Scuola predispone apposite procedure informatiche, che semplifichino gli adempimenti amministrativi richiesti.

Chieti, 26.05.2010

Prof.Franco CUCCURULLO

STSS/MB/uf